

Rassegna Normativa

e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Gennaio 2020

NORMATIVA

[DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1](#) Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (GU n.6 del 09-01-2020)

[MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 25 ottobre 2019 n.989](#) Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (GU n.7 del 10-01-2020)

[LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160](#) Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2019). (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 3)

[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 15 gennaio 2020, n. 310](#) Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020. (GU n.20 del 25-01-2020)

GIURISPRUDENZA e PRASSI

[TAR Sicilia, sezione II, 10 gennaio 2020, n. 62](#) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere ha diritto di accedere alla relativa documentazione, ove faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle norme urbanistico-edilizie.

[Corte costituzionale, 28 gennaio 2020, n. 5](#) È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - la legge della Regione Basilicata (n. 38/2018) che consente al personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici regionali da almeno cinque anni il passaggio, a domanda, nell'organico della Regione.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2020, n. 389 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, mentre non è consentita la variazione di quest'ultima, possono tuttavia essere modificate le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, anche riguardo al costo della manodopera, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto; 2) ove l'appalto concerna il servizio di mensa, la disponibilità di un centro di cottura è suscettibile di avvalimento; 3) se prevista nel disciplinare di gara, la clausola sociale dev'essere formulata in maniera elastica, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione circa l'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, atteso che l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali va temperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (conferma TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 459 del 2019).

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/1/2020 n. 681 L'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso anche l'art. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/1/2020 n. 608 Va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nel caso di specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa; conseguentemente, le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, la devoluzione (ex art. 133, c.1 lett.p) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, quand'anche posta in essere con comportamenti dell'Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne discende, che tutte le contestazioni formulate in ordine alla interruzione, abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti inter partes (legittimata vuoi dall'inesatto adempimento delle prestazioni dovute, vuoi dalla intervenuta scadenza del contratto, vuoi dalla mancata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa. L'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di "ragioni di estrema urgenza", il ricorso a "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", a condizione che: a) l'urgenza derivi da "eventi imprevedibili" e "in alcun caso imputabili" alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione"; b) della relativa giustificazione sia dato conto "con adeguata motivazione"; c) l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria". L'opzione riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Nel caso di specie, è corretta la scelta operata dal Comune, in quanto dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio - anche indipendentemente dalla sussistenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui all'art. 63, c. 2, lett. b n. 2 - ricorrono le condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.